

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 10 dicembre 2021**

**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e
Friuli-Venezia Giulia. (21A07328)**
(GU n.294 del 11-12-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive

modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,

comma 16-bis e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-septies, del citato

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art.

2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai

sensi del quale: «Sono denominate (...) b) "Zona gialla": le regioni

nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei

contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000

abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera

a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150

casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti

condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera

a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per

pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per

pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di

quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La

comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base

di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti

e destinati ad altre attivita'»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti

SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle

attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in

particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del

rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti

virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con

deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio

2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e'

ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto, altresi', l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23

luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto

diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31

dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,

adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19
del 2020»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante

«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, ai sensi del quale: «All'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni (...) b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della

zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1»;

Visto, altresi', il comma 2 del citato art. 5 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che prevede, in particolare, che le disposizioni di cui al predetto comma 1 si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da

COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante

«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del

rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021,

recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione

Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana 27 novembre 2021, n. 283;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il

quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina

di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

Visto il verbale del 10 dicembre 2021 della Cabina di regia di cui

al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,

unitamente al report n. 82, nel quale si rileva che: «Da sette

settimane l'Italia si trova in una fase epidemica acuta

caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus

SARS CoV-2 nella maggior parte del Paese. La maggior parte delle regioni italiane nella settimana di monitoraggio continua a collocarsi in uno scenario di trasmissione pari o superiore a 2.

Contestualmente persiste un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione, in particolare nella popolazione di età inferiore ai 20 anni ma anche nella fascia tra 30 e 49 anni di età.

Questo ha comportato un aumento dell'incidenza settimanale a livello nazionale che ha superato la soglia di 150 casi per 100,000 abitanti.

La trasmissibilità sui casi ospedalizzati si mantiene al di sopra della soglia epidemica con conseguente aumento nei tassi di occupazione dei posti letto sia in area medica che in terapia intensiva.»;

Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato

verbale del 10 dicembre 2021 della Cabina di regia, dal quale

risulta, tra l'altro, che la Regione Calabria presenta un'incidenza

dei contagi pari a 119,0 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di

occupazione di posti letto in area medica pari al 16,8% e un tasso di

occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 11,8%, e che

la Regione Friuli-Venezia Giulia presenta un'incidenza dei contagi

pari a 378,0 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di

posti letto in area medica pari al 23,3% e un tasso di occupazione di

posti letto in terapia intensiva pari al 14,3%;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,

comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai

fini dell'applicazione alla Regione Calabria delle misure previste

per le «zone gialle»;

Considerato che non ricorrono per la Regione Friuli-Venezia Giulia

le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, e che, pertanto, e' necessario reiterare, per

ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 26

novembre 2021, ferma restando la possibilita' di una nuova

classificazione;

Sentiti i presidenti delle Regioni Calabria e Friuli-Venezia

Giulia;

Emane

la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

nella Regione Calabria

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

SARS-CoV-2, nella Regione Calabria si applicano, per un periodo di

quindici giorni, salvo nuova classificazione, le misure di cui alla

c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis,

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato

dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, citato in premessa.

Art. 2

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

nella Regione Friuli-Venezia Giulia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

SARS-CoV-2, per la Regione Friuli-Venezia Giulia e' rinnovata per

ulteriori quindici giorni, ferma restando la possibilita' di una

nuova classificazione l'ordinanza del Ministro della salute 26

novembre 2021, citata in premessa, ai fini dell'applicazione delle

misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art.

9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da

ultimo modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

Art. 3

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non

festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 3002